



Al Ministro dell'Interno

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 583, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

VISTO il successivo comma 584, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 853 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 853 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

VISTO, inoltre, il comma 585 dell'articolo 1 della stessa legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai ripetuti commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO l'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il cui comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione del previsto incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, con il quale si è proceduto a ripartire il predetto fondo;

CONSIDERATO che il comma 586 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai richiamati commi 583, 584 e 585, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il fondo istituito dal richiamato articolo 57-*quater*, la cui dotazione complessiva ammonta, conseguentemente, a 110 milioni di euro per l'anno 2022, a 160 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 587 prevede che le risorse di cui al menzionato comma 586 sono ripartite, tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ACCERTATO che sul capitolo 1394 “Fondo per il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione degli amministratori locali” dello stato di previsione del Ministero dell’interno sono stanziati, per l’annualità 2022, 110 milioni di euro;

RITENUTO quindi di dover procedere al riparto in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario delle risorse in narrativa per l’anno 2022;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del XX marzo 2022;

DECRETA

Articolo unico

(Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come incrementato dal comma 586 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, è ripartito secondo i criteri definiti nell’allegato A “Nota metodologica”, nelle misure indicate nell’allegato B “Piano di riparto”.
2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, le misure del contributo di cui al comma 1 includono l’importo del contributo assegnato per l’anno 2022, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

l'incremento delle misure mensili dell'indennità di funzione dei sindaci di tali comuni ai sensi dell'articolo 57-*quater*, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese